



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ALLA CCIAA DI ASTI
(trasmissione via PEC)

Oggetto: Contratti di rete nel settore agricolo.

Con nota mail del 5 maggio 2014 codesta CCIAA, ha posto allo scrivente il seguente quesito in materia di contratti di rete:

“abbiamo ricevuto una richiesta di informazioni in merito alla possibilità di stipulare un contratto di rete ai sensi dell’art. 36 comma 5 del DL 179/2012 tra imprese del settore di cui una non agricola (dalla visura del Registro delle Imprese risulta svolgere infatti attività di prestazione di servizi di contabilità e consulenza fiscale) . Al nostro rifiuto insistono nel sottolineare che il capitale sociale della società in questione è di proprietà per il 99,83% della Confagricoltura Asti e per il restante 0,17% della Federazione regionale degli agricoltori del Piemonte. Inoltre che la società svolge di fatto esclusivamente servizi in convenzione con la Confagricoltura ed opera quale sportello periferico per il CAAF Confagricoltura (centro di assistenza autorizzato fiscale) e per il CAA Confagricoltura (centro assistenza agricolo).

Ritiene possibile, in tal caso, la stipula del contratto previsto dalla citata norma che parla di settore agricolo? la locuzione non dovrebbe riferirsi esclusivamente ad imprese esercenti attività agricola?”

Per rispondere al quesito è opportuno preliminarmente verificare la disciplina di riferimento, recata dall’art. 36, comma 5 del DL 179, del 2012, secondo il quale “Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo”.

Il legislatore non ha precisato lo specifico ambito di attività dell’impresa o della società, limitandosi ad identificare il settore merceologico di riferimento (quello agricolo), senza entrare nel merito della prevalente attività dell’impresa. Ne consegue che, purché le imprese contraenti rientrino nel settore in parola, qual che sia l’attività fattualmente esercitata (coltivazione, trasformazione, attività complementari, strumentali ed accessorie), trova applicazione la speciale previsione normativa richiamata.

Pertanto, per rispondere definitivamente al quesito di codesta CCIAA, la fattispecie dedotta, consistendo in un’attività non direttamente di esercizio agricolo, ma strumentale ed ancillare



all'agricoltura, rientra nel “settore agricolo” e pertanto, nell'ambito soggettivo interessato dalla norma.

Resta ovviamente fermo che, perché le imprese possano costituire o modificare il contratti di rete senza necessità di ricorrere all'atto pubblico (o scrittura autenticata) o alla redazione tramite utilizzo del modello standard, è necessaria la presenza di una o più associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e, che il contratto risulti firmato digitalmente da ciascuno dei contraenti, secondo quanto precisato nel precedente parere dello scrivente in data 16 luglio 2013, che per completezza si allega.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)